

# Messaggio

numero

**6773**

Concerne

data

9 aprile 2013

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

## **Modifica della Legge cantonale sull'energia e della Legge istitutiva dell'Azienda Elettrica Ticinese e definizione dell'entità del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia (LEne)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il 5 giugno 2011 il popolo ticinese ha accettato il controprogetto all'iniziativa popolare elaborata del 16 aprile 2010 "Per un'AET senza carbone!" che, con una modifica della legge istitutiva dell'Azienda Elettrica Ticinese (LAET), da un lato prevede il divieto per il futuro di acquisire partecipazioni in centrali elettriche a carbone (art. 2 cpv. 4 LAET) e dall'altro, l'istituzione di un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia (LEne) siti in Ticino (art. 2 cpv. 5 LAET).

Con il presente messaggio vi sottoponiamo una modifica della Legge cantonale sull'energia (LEn) che riprende i contenuti, come da controprogetto, dell'art. 2 cpv. 5 della LAET, adattandoli in funzione di una gestione razionale del fondo e dell'energia elettrica prodotta dagli impianti da esso finanziati. Conformemente all'art. 2 cpv. 5 lett. a dell'attuale LAET, vi sottoponiamo inoltre l'adozione dell'entità del prelievo per kWh prodotto in centrali elettriche a carbone (prelievo sulla produzione).

Parallelamente lo scrivente Consiglio propone un'estensione del finanziamento del fondo tramite l'introduzione di un prelievo su ogni kWh consumato in Ticino (prelievo sul consumo), in parte quale da destinare al finanziamento delle attività dei Comuni in ambito energetico, per il quale si chiede la decisione sull'entrata in vigore e sull'entità. Questa proposta è inoltre conseguente a quanto richiesto dal parlamento con l'approvazione, il 26 novembre 2012, dell'iniziativa parlamentare generica del 1.12.2009 presentata da F. Maggi e cof. "Sole del Ticino - promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale".

Le modifiche proposte sono conformi alla politica energetica definita con il Piano Energetico Cantonale (PEC) e determinanti per il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, in quanto costituiscono la base legale che permetterà l'attuazione di uno dei provvedimenti più importanti del piano d'azione stabilito dal PEC stesso.

## 1. IL PIANO ENERGETICO CANTONALE

Il presente messaggio è parte integrante della politica energetica dei prossimi anni che il Consiglio di Stato ha definito con il PEC.

Una politica dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO<sub>2</sub> e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione indigena e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

In questo contesto, l'approvvigionamento in energia elettrica, essenziale e determinante per lo sviluppo socioeconomico, costituisce inoltre un'ulteriore sfida da affrontare, soprattutto alla luce dell'abbandono progressivo del nucleare che rende ancor più urgente affrontare la problematica. Appare evidente che occorrerà ancor più investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili sia a livello cantonale, sia nazionale che internazionale, nonché nel risparmio e nell'efficienza energetica, nell'ottica di contrastare la tendenza all'aumento di fabbisogno di energia elettrica conseguente all'aumento demografico e al progressivo abbandono dei combustibili fossili responsabili delle emissioni di gas ad effetto serra.

Come definito nel PEC, il Cantone in generale e più specificatamente per il tramite l'Azienda elettrica cantonale (AET) deve dunque assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione e valorizzazione delle proprie risorse naturali al fine di incrementare la quota parte di energia elettrica da fonti rinnovabile, in particolare indigene, a copertura del fabbisogno e nel contempo garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi sostenibili.

Il raggiungimento di questi obiettivi strategici implica un'azione coordinata e globale negli ambiti seguenti:

- produzione sul territorio cantonale, in particolare da fonti rinnovabili;
- importazione di energia elettrica necessaria alla copertura del fabbisogno;
- distribuzione razionale ed efficiente dell'energia;
- promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia ("sufficienza energetica"), attraverso cambiamenti negli stili di vita dei singoli cittadini e operatori economici;
- promozione dell'efficienza energetica, in particolare nei settori degli edifici, della produzione e del commercio e servizi.

Anche la Confederazione pone questi principi alla base della strategia energetica 2050 e pure nella concretizzazione di questi assi portanti della politica energetica, il cantone e la Confederazione sono allineati.

Di fatto il presente messaggio permette di concretizzare quanto proposto nel PEC-Piano d'azione 2013, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, con riferimento, in particolare, agli indirizzi al Cap. 3.2.1 "Indirizzi per il settore dell'energia elettrica", alle schede settoriali P1, P2, P3, P4 e P5, per quanto concerne la produzione di energia, e alle schede settoriali C1, C2, C3, C4 e C5, in relazione ai consumi.

L'accettazione del controprogetto ha dunque avuto il merito di accelerare il perseguimento della politica energetica definita con il PEC e permette di attuare i provvedimenti con le Schede citate sopra. Con il presente Messaggio, in effetti, si pongono le basi legali per la creazione e la gestione del fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile, ma soprattutto per l'applicazione di due provvedimenti

fondamentali del PEC, descritti nelle schede P.4.1 (Fondo per le energie rinnovabili, FER) e P.4.2 (FER+)

Si ribadisce inoltre che proprio quest'ultimo provvedimento, il FER+, cioè l'estensione del finanziamento del fondo con un prelievo sui consumi, hanno ottenuto l'avvallo politico dal parlamento con l'accettazione dell'iniziativa parlamentare generica citata in entrata<sup>1</sup>.

Si sottolinea infine che quanto qui proposto è conforme pure agli indirizzi della politica energetica federale (primo pacchetto della Strategia 2050), la cui consultazione si è conclusa il 31.1.2013.

### **1.1. Strategia 2050 della Confederazione<sup>2</sup>**

Sia il PEC che le presenti proposte hanno tenuto conto delle possibili modifiche intervenute a livello federale con la Strategia energetica 2050 che ha implicato la revisione totale della Legge federale sull'energia (LEne). Per quanto attiene alla promozione dell'energie rinnovabili in particolare per la produzione di energia elettrica, l'avanprogetto della LEne del 28.9.2012 ha introdotto diversi cambiamenti che riassumiamo di seguito:

- Al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
  - a. forza idrica fino a 10 MW;
  - b. energia solare a partire da 10 kW;
  - c. energia eolica;
  - d. geotermia;
  - e. energia da biomassa.
- È prevista la possibilità del consumo proprio, interessante dal profilo tecnico, in quanto permette un uso razionale della rete, e da quella di un minor uso dei fondi previsti per la RIC. Infatti i gestori di impianti, compresi quelli che partecipano a un sistema di remunerazione, possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. L'energia non immessa nella rete non può essere trattata e computata come immessa.
- È inoltre stabilita la possibilità di remunerazione unica. I gestori di un impianto fotovoltaico nuovo fino a 10 kW hanno la possibilità di ricevere un contributo unico per l'impianto pari al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.
- Da rilevare che i mezzi impiegati ogni anno per i gestori di impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità saranno limitati. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stabilisce la limitazione in base ad un valore indicativo di 600 GWh di produzione per il 2020 e tiene conto dell'evoluzione dei costi. Da rilevare che la remunerazione unica non è né rifiutata né ridotta in presenza di altri aiuti.
- Le remunerazioni sono finanziate attraverso la riscossione, per il tramite della società nazionale di rete (Swissgrid), presso i gestori di rete di un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento rete). I gestori di rete possono traslare il supplemento rete sui consumatori finali.
- Esiste la possibilità di rimborso del supplemento rete per i consumatori finali che lo richiedono con un consumo di elettricità annuo superiore a 0,5 GWh/anno (pari a ca. 100 economie domestiche), se essi si impegnano nei confronti della Confederazione ad

---

<sup>1</sup> Iniziativa parlamentare generica del 1 dicembre 2009 presentata da F.Maggi e cof. "Sole del Ticino - promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale" approvata il 26 novembre 2012 e Rapporto della Commissione speciale energia del 13 novembre 2012.

<sup>2</sup> [www.strategiaenergetica2050.ch](http://www.strategiaenergetica2050.ch); [www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DATEC](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DATEC).

umentare l'efficienza elettrica, a ridurre entro certi limiti le emissioni di CO<sub>2</sub> e a presentare ogni anno un relativo rapporto.

Nella sua presa di posizione<sup>3</sup>, lo scrivente Consiglio ha dato la sua adesione di principio alla strategia federale, sottolineando comunque alcuni punti critici. In relazione al presente messaggio si evidenziano i seguenti aspetti sui quali non si condivide la linea federale:

- l'esclusione dal gruppo degli impianti aventi diritto di partecipare al sistema di remunerazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti e dei forni per l'incenerimento di fanghi, come pure degli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili non sembra essere una proposta idonea;
- si contesta la limitazione dei mezzi finanziari disponibili annualmente per la promozione degli impianti fotovoltaici ed il principio di penalizzare una singola tecnologia di produzione di energia rinnovabile, mentre sarebbe auspicato introdurre un criterio minimo di efficienza per le diverse tecnologie.

Rileviamo che si tratta ancora di un avoprogetto suscettibile di modifiche a seguito della consultazione. Riteniamo comunque che non vi saranno cambiamenti tali da mettere in discussione quanto qui proposto, in quanto si riferiranno con ogni probabilità alle modalità di applicazione e non ai principi. In ogni caso la Strategia 2050 lascia il necessario margine al Cantone per introdurre dei prelievi sia sulla produzione che sui consumi.

## 2. PRINCIPI ED OBIETTIVI DEL FONDO CANTONALE

Con l'accettazione del controprogetto, il Consiglio di Stato, sulla base dell'attuale art. 2 cpv. 5 (nuovo) lett. a) LAET, è tenuto ad istituire un fondo cantonale finanziato dall'AET, che verserà un importo, definito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali, per ogni kWh della produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone (prelievo sulla produzione).

**Di seguito si procede all'analisi dell'art. 2 cpv. 5 della LAET, nella sua versione attuale. La proposta del presente messaggio di integrazione dello stesso nella LEn non ne modifica in ogni caso la sostanza (vedi Cap. 6).**

Benché l'art 2 cpv. 5 non lo specifichi esplicitamente, lo scrivente Consiglio ritiene corretto che lo scopo del fondo sia di incentivare le attività in ambito energetico legate all'energia elettrica. Pertanto il fondo finanzia la realizzazione di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, progetti di ricerca prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e interventi per promuovere l'efficienza, l'efficacia e il risparmio nel settore dell'energia in genere.

Non è invece contemplata l'incentivazione di impianti per la produzione di energia termica, in quanto, da un lato, si ritiene che l'intenzione del legislatore sia che il fondo non debba perseguire tale scopo, dato che il finanziamento è originato da un prelievo su una produzione di energia elettrica.

D'altra parte questo tipo di incentivi è già previsto nell'ambito del Messaggio 6434 del 21 dicembre 2010 e del relativo Decreto legislativo del 17 marzo 2011<sup>4</sup> concernente lo

<sup>3</sup> Risoluzione governativa n. 509 del 30.1.2013

<sup>4</sup> Messaggio governativo n. 6434 del 21 dicembre 2010 e relativo Decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.-, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché

stanziamento di un credito quadro di 65 mio. di franchi per l'attuazione della politica energetica definita con il PEC.

Pertanto gli incentivi saranno mirati alle seguenti tipologie di impianti:

- fotovoltaici
- piccole centrali idroelettriche (conformemente ai principi dell'art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, LUA), prioritariamente su impianti esistenti
- eolici
- geotermici di profondità
- a biomassa da scarti organici

Gli impianti dovranno adempiere alle prescrizioni ambientali, pianificatorie ed edilizie ed essere conformi agli indirizzi del PEC e del Piano Direttore. In relazione a quest'ultimi, gli impianti geotermici ed a biomassa dovranno perciò essere cogenerativi, mentre le piccole centrali idroelettriche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Scheda V3 Energia del PD. Da valutare la possibilità di incentivare impianti cogenerativi a combustibile fossile sempre condizionati all'immissione in reti di teleriscaldamento del calore prodotto e alla compensazione completa o parziale delle emissioni di CO2 grazie alla sostituzione di impianti di riscaldamento a gasolio.

L'attuale art. 2 cpv. 5 lett. b) LAET prevede quattro indirizzi operativi:

1. il finanziamento della costruzione di impianti da parte dell'AET (da sola o in collaborazione con enti pubblici ticinesi) in Ticino;
2. l'acquisto da parte di AET di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti di enti pubblici ticinesi in Ticino oppure da nuovi impianti privati con una potenza installata non superiore a 50 kW siti in Ticino;
3. il finanziamento di progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino;
4. il finanziamento di interventi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico in Ticino.

Questi principi sono ripresi nella proposta di modifica di legge e sono descritti specificatamente nella loro modalità di attuazione al Cap. 6 (Principi normativi del Regolamento di applicazione per la gestione del fondo).

Essi non sono in contrasto con la Strategia 2050, anzi risultano essere ad essa complementari.

## **2.1. Finanziamento alla costruzione di impianti (contributo a fondo perso)**

Come specificato nel punto 1 dell'attuale art. 2 cpv. 5 lett. b) della LAET, il fondo può finanziare la costruzione di impianti promossa da AET in modo autonomo o in collaborazione con altri enti pubblici ticinesi.

Lo scopo del legislatore è quello di sostenere la costruzione di impianti di proprietà pubblica, sotto l'egida di AET. Non viene specificata la quota di proprietà minima di AET affinché sia applicabile il finanziamento. Lo scrivente Consiglio ritiene che tale quota debba essere di almeno il 50%, ovvero la quota di maggioranza, in quanto dal rapporto commissionale di maggioranza si evince che lo scopo del fondo è creare una sorta di vincolo in modo che AET assuma un ruolo trainante di promotore al fine di concretizzare

---

attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia.

l'indirizzo di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre, a mente del Consiglio di Stato, è auspicabile che questa energia, al pari degli impianti che beneficerebbero della RIC cantonale descritta al prossimo capitolo, rimanga in Ticino e sia in ogni caso gestita, con i relativi certificati di origine, dall'AET, indirizzo perseguibile senza problemi se, come proposto, l'azienda cantonale è proprietaria di maggioranza dell'impianto sussidiato.

Il sistema del contributo unico è sicuramente interessante in quanto permette di diminuire i costi di investimento iniziali, i relativi interessi e gli ammortamenti e può in questo senso costituire un sicuro incentivo in certi casi più appetibile di una remunerazione a copertura dei costi dell'energia elettrica immessa in rete (RIC, vedi Cap. 2.2) che si estende sull'arco di diversi anni (nella maggior parte dei casi 20). Inoltre le procedure di richiesta e concessione possono essere più snelle e gli oneri amministrativi sono minori.

Per questi motivi e ritenute le nuove modalità di applicazione della RIC federale proposte con la Strategia 2050, il Consiglio di Stato propone una modifica del punto 1 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b) dell'attuale LAET per quanto attiene il fotovoltaico. Si tratta infatti di gestire in un'ottica di razionalità ed efficacia il finanziamento degli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, cioè con una potenza inferiore a 10 kW.

Come risulta dalla mappatura solare, pubblicata sul sito internet del nell'agosto 2012<sup>5</sup>, più del 80% dei tetti degli edifici ha una superficie inferiore ai 100 mq che sarebbero necessari per un impianto di 10kW. Si tratta di ca. 128'000 edifici su un totale di ca. 157'000, per cui le potenziali richieste potrebbero essere molto numerose ed i conseguenti oneri amministrativi elevati, a fronte di una possibile produzione di energia che potrebbe raggiungere solo il 40% del potenziale totale di produzione di tutti i tetti del Cantone. Si rileva che i tetti con una superficie tra i 100 ed i 500 mq (ca. il 18% degli edifici totali pari a 28'000 edifici), quindi con potenza installabile tra i 10 ed i 50 kW, potrebbero produrre un'ulteriore 40%, una quantità di energia pari a quella che potrebbero produrre i 130'000 tetti di superficie minore.

I grandi tetti sono poco più 1000 (ca. l'1% del numero totale di tetti), ma hanno un potenziale di produzione di energia pari al 20% del potenziale produttivo globale.

Il Consiglio di Stato propone pertanto di lasciare aperta la possibilità di finanziare gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 10 kW con un contributo unico, siano essi di proprietà pubblica o privata. In questo modo, a dipendenza dell'evolversi della situazione, sia a livello federale che cantonale, si potrà destinare la remunerazione a copertura dei costi prioritariamente agli impianti medio-grandi, di grande produzione.

L'intento è in definitiva quello di sostenere i piccoli impianti con un contributo unico attrattivo, costituito dal contributo federale cumulato a quello cantonale per arrivare ad una quota di sussidio attorno al 40-50% dell'investimento iniziale. In questo modo si sfruttano gli aiuti federali, da una parte, riducendo nel contempo gli oneri a carico del Cantone, in quanto la RIC cantonale diverrebbe meno interessante per i piccoli impianti.

D'altro canto, è in ogni caso opportuno che l'energia prodotta ed i relativi certificati sia acquisita dal Cantone e rimanga in gestione all'AET al fine di garantire che la produzione indigena sia effettivamente gestita da enti cantonali in favore del Ticino.

Pertanto, l'eventualità di vincolare il contributo cantonale a quello federale come pure l'obbligo di vendere la corrente elettrica immessa in rete al Cantone, è da chiarire in funzione delle modalità applicative che adotterà la Confederazione.

Lo scrivente Consiglio ritiene che questa proposta non modifichi lo spirito dell'art. 2 cpv. 5, ma anzi lo rafforzi migliorando l'efficacia degli incentivi, nel contempo riducendo gli oneri

---

<sup>5</sup> [www.ti.ch/oasi](http://www.ti.ch/oasi)

amministrativi e snellendo le procedure. Indirizzo, quest'ultimo, sostenuto anche nel Rapporto della commissione speciale energia sull'iniziativa parlamentare generica.

Questi principi sono ripresi nella modifica della LEn, che riprenderà pure l'art. 2 cpv. 5 dell'attuale LAET nell'integralità dei suoi indirizzi (cfr. Cap. 4).

Le modalità di concessione dei contributi, che saranno consolidate a livello di regolamento (cfr. Cap. 6), sono nella sostanza le seguenti:

- Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 10 kW e per tutti gli altri tipi di impianto, il contributo può raggiungere al massimo il 20% dell'investimento totale a dipendenza dei medesimi criteri di potenza, efficienza, integrazione architettonica applicabili per l'acquisto di energia di cui si dirà al prossimo capitolo. In termini assoluti il sussidio non potrà superare i 0,25 mio. di franchi.
- Al fine di razionalizzare l'uso della rete, per gli impianti fotovoltaici, il contributo è di norma vincolato all'obbligo dell'autoconsumo, cioè della copertura massima possibile del fabbisogno di energia elettrica della struttura, dell'edificio o del complesso di edifici dove è ubicato o al quale è connesso l'impianto.
- Per gli impianti cogenerativi (nel caso specifico gli impianti a biomassa legnosa e vegetale), il contributo può essere cumulato con quanto previsto nell'ambito del credito quadro di 65 mio. franchi (cfr. Decreto legislativo del 17 marzo 2011<sup>6</sup> e relativo Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011).
- Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 10 kW e tutti gli altri tipi di impianto che beneficiano del contributo unico cantonale potranno pure beneficiare della RIC cantonale ma solo a determinate condizioni, che saranno chiarite al Cap. 2.2.
- Il contributo non è ammesso nel caso in cui all'impianto considerato sia concessa la remunerazione dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta (RIC) da parte della Confederazione.
- Gli impianti fotovoltaici fino a 10 kW, di proprietà pubblica o privata, possono beneficiare di un contributo cantonale unico pari al massimo al 30% dell'investimento totale. È auspicabile ma ancora da approfondire in funzione delle scelte della Confederazione, che il contributo cantonale sia cumulato completamente o in parte con il contributo federale. I beneficiari del contributo non possono più accedere alla RIC cantonale.
- La corrente elettrica prodotta immessa in rete e i relativi certificati sono acquisiti dal Cantone (vedi anche capitolo 2.2).

## **2.2. Acquisto dell'energia elettrica prodotta (RIC-TI)**

L'applicazione di quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b dell'attuale LAET, implica di fatto l'istituzione di una remunerazione dell'immissione in rete di energia elettrica da fonte rinnovabile (artt. 7 e 7a dell'attuale legge federale sull'energia o l'art. 18 dell'avanprogetto in consultazione).

Dal Rapporto di maggioranza della Commissione speciale energia che ha elaborato il controprogetto all'iniziativa popolare, si può desumere che la finalità sia quella di elaborare

---

<sup>6</sup> Messaggio governativo n. 6434 del 21 dicembre 2010 e relativo Decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.-, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia.

una modalità di acquisto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul modello della RIC federale. La commissione non lascia molto margine di apprezzamento al Consiglio di Stato.

Infatti, citiamo, *“sulla falsariga del modello RIC, il controprogetto prevede che il fondo finanzia l'acquisto da parte di AET di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti siti in Ticino.*

*La proposta di una tariffa incentivante AET a copertura dei costi di immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ticinesi si basa su quanto già oggi applicato a livello federale con la RIC, ed è regolamentato in modo chiaro, trasparente e non discriminatorio. La procedura è applicabile, con alcune modifiche anche alla soluzione che viene proposta mediante il controprogetto.*

*AET, tramite il fondo che verrà alimentato annualmente, dovrà remunerare con lo stesso principio quegli impianti che verrebbero riconosciuti quali impianti rinnovabili da Swissgrid secondo il principio RIC.”*

Come evidenziato al Cap. 1.1, per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la tendenza a livello federale è quella di remunerare impianti con potenza a partire dai 10kW, mentre quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b dell'attuale LAET è indirizzato specificatamente ai piccoli impianti (<= 50kW) di proprietà privata e a impianti medio-grandi (> 50kW) solo se di proprietà pubblica.

Un indirizzo condivisibile nell'ottica di una complementarietà tra le due RIC e alla luce della lunga lista di piccoli impianti in attesa della RIC della Confederazione, la gran parte dei quali beneficeranno unicamente della remunerazione unica, ma soprattutto del fatto che, in base alla mappatura solare pubblicata nell'agosto 2012, più del 80% dei tetti in Ticino ha una superficie inferiore ai 100 metri quadri, cioè quella necessaria per un impianto di 10kW. Conseguentemente la maggior parte degli impianti sarà di potenza inferiore ai 10kW e potranno beneficiare della remunerazione unica della Confederazione.

Resta il fatto che sono esclusi gli impianti privati di una certa grandezza.

Lo scrivente Consiglio propone in ogni caso di chiarire nella norma l'accesso alla RIC cantonale per gli impianti di proprietà di enti con partecipazione pubblica.

Un impianto è ritenuto pubblico se nell'ente proprietario fanno parte enti pubblici con una quota totale maggioritaria (superiore al 50%). Sono ritenuti enti pubblici gli enti di diritto pubblico, come ad esempio i Comuni, le aziende cantonali o comunali, i patriziati.

Pertanto impianti con una potenza maggiore di 50kW possono accedere alla RIC cantonale solo se nell'ente proprietario gli enti pubblici detengono la quota di maggioranza (>50%).

In ogni caso, gli enti privati facenti parte dell'ente proprietario devono avere la loro sede sociale in Ticino.

Di seguito alcuni principi base, che saranno ripresi nel Regolamento di applicazione per la gestione del fondo:

- In generale valgono le prescrizioni stabilite a livello federale, se non in contrasto con l'art. 2 cpv. 5 LAET e stabilito diversamente dal Regolamento di applicazione per la gestione del fondo.

In particolare:

- la remunerazione è corrisposta ai soli nuovi impianti o agli impianti la cui entrata in esercizio è avvenuta dopo l'1.1.2014.



- la remunerazione è differenziata in base a quanto definito nel regolamento d'applicazione (in funzione di parametri quali la classe di potenza, la sostenibilità ambientale e l'integrazione architettonica);
- il prezzo d'acquisto della corrente prodotta è costante per tutto il periodo di remunerazione;
- sulla base di un progetto di massima, il promotore inoltra una richiesta e l'autorità riserva i fondi necessari e rilascia una promessa non vincolante di acquisto della corrente al prezzo vigente al momento;
- la promessa decade dopo 2 anni, se nel frattempo non è inoltrata la richiesta definitiva di remunerazione;
- la richiesta definitiva può essere inoltrata al più presto al momento dell'inizio della procedura di autorizzazione a costruire dell'impianto e la decisione definitiva di remunerazione è emanata alla crescita in giudicato della stessa sulla base del prezzo corrente in quel momento;
- per la remunerazione si fa riferimento alle normative federali in materia;
- al fine di razionalizzare l'uso della rete, per gli impianti fotovoltaici, il contributo è vincolato all'obbligo dell'autoconsumo, cioè della copertura massima possibile del fabbisogno di energia elettrica della struttura, dell'edificio o del complesso di edifici dove è ubicato o al quale è connesso l'impianto;
- il periodo di remunerazione dipende dalla tipologia di impianto:
  - per gli impianti fotovoltaici ha una durata massima di 20 anni: si tratta di un periodo più corto per rapporto a quello previsto a livello federale (dove si prevede comunque una riduzione), compensato da un rendimento degli impianti in Ticino più elevato, grazie ad una situazione geografica e meteorologica favorevole (ca. il 50% della superficie totale dei tetti di tutti gli edifici del Cantone supera, in base alla mappatura solare pubblicata nell'agosto 2012, i 1'000 kWh/anno per 1 KW di potenza installata);
  - per gli altri tipi di impianti la durata è di regola quella stabilita a livello federale (appendici 1.1-1.5 OEn), con la riserva di ulteriori adeguamenti in funzione delle caratteristiche ambientali specifiche del Canton Ticino ed alle relative condizioni tecniche ed economiche;
- il periodo di remunerazione comincia a decorrere al più tardi un anno dopo la data della decisione definitiva di remunerazione;
- se il richiedente ha beneficiato di altri sussidi o contributi per il medesimo impianto, la remunerazione è conseguentemente ridotta ad effettiva copertura dei costi dedotti il sussidio o il contributo: in linea di principio la remunerazione sarà ridotta proporzionalmente in base alla percentuale di sussidio o di contributo;
- Gli impianti di proprietà dell'AET possono accedere alla remunerazione.
- Gli impianti che beneficiano del contributo in base al punto 1 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b, descritto al Cap. 2.1, possono beneficiare, ad esclusione degli impianti fotovoltaici fino ad una potenza di 10 kW, della RIC cantonale, indipendentemente dalla quota di partecipazione dell'AET. La remunerazione sarà ridotta come indicato sopra.
- Gli impianti che beneficiano della RIC federale non possono beneficiare di quella cantonale né farvi capo rinunciando a quella federale.
- Gli impianti che hanno richiesto la RIC federale e sono in lista di attesa possono richiedere la remunerazione cantonale.

Per gli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 10 kW le condizioni di accesso sono da approfondire.

Questi principi sono descritti nel dettaglio al Cap. 6 e saranno ripresi nel Regolamento di applicazione per la gestione del fondo.

Con l'applicazione di queste norme, il coordinamento con il sussidio di cui al Cap. 2.1 e con la RIC federale è garantito. Da rilevare che l'energia prodotta grazie alla RIC cantonale non sarà di proprietà di Swissgrid, il che costituisce un indubbio vantaggio.

Infatti la corrente prodotta ed i relativi certificati di origine possono essere gestiti a livello cantonale, a pieno beneficio dei consumatori del Cantone. Per quanto riguarda i certificati, si rileva che il PEC prevede, tra i suoi indirizzi, che l'energia elettrica offerta al consumatore finale sia certificata di origine rinnovabile almeno al 90%. Con la RIC cantonale il raggiungimento e il mantenimento di tale obiettivo potrà essere facilitato.

In relazione alla proprietà dell'energia prodotta, si evidenzia che, benché nella legge sia specificato che sia l'AET ad acquistarla, il fondo è cantonale, inserito cioè nella contabilità dell'amministrazione cantonale e gestito dal Cantone per il tramite dei servizi competenti. Pertanto la proprietà dell'energia acquistata da AET, in quanto finanziata da un fondo cantonale, è del Cantone.

Si tratta di una precisazione della quale bisogna tenere conto in termini giuridici ed amministrativi. Proprio per questo, il Consiglio di Stato propone, fissandolo in legge, di cedere a titolo gratuito alla propria azienda cantonale l'energia prodotta grazie al fondo ed i relativi certificati di origine.

L'incasso derivante dalla vendita dell'energia andrà a copertura dei costi per la gestione contabile e tecnica della RIC cantonale (vedi Cap. 3.2).

I certificati di origine non potranno essere rivenduti sul mercato dell'energia, ma dovranno essere utilizzati per la certificazione dell'energia erogata in Ticino dall'AET.

Con questa scelta, lo scrivente Consiglio ritiene di interpretare correttamente le intenzioni del legislatore, che ha stabilito che l'acquisto dell'energia prodotta fosse compito dell'AET. Di fatto quest'ultima gestisce amministrativamente e tecnicamente l'acquisto, che è però a carico del fondo e dunque del Cantone. La formulazione dell'art. 2 cpv. 5 lett. b) punto 2 è stato conseguentemente adeguato.

Per l'azienda cantonale, d'altro canto, questa modalità operativa con il riconoscimento dei relativi costi, costituisce un ulteriore incentivo, unitamente a quello della possibilità di accedere alla RIC cantonale, affinché essa investa maggiormente nel rinnovabile, in ultima analisi lo scopo principale del controprogetto.

Queste proposte sono codificate, con una specifica modifica dell'art. 2 cpv. 5 LAET, che però come detto in entrata sarà integrata nella modifica della LEn proposta con il presente messaggio (vedi Cap. 4).

### **2.3. Efficienza energetica e ricerca**

L'efficienza energetica è sicuramente uno dei capisaldi del PEC, che ha definito una serie di provvedimenti tenendo pure conto dei mutamenti intervenuti nella politica energetica federale, conseguenti al grave incidente di Fukushima del maggio 2011.

In effetti, la politica energetica era sino ad allora orientata al raggiungimento degli obiettivi definiti da una politica climatica sostenibile e dunque prioritariamente indirizzata alla riduzione del CO2 attraverso la conversione dei vettori fossili, in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica, facendo capo all'energia nucleare. La rinuncia alla realizzazione di centrali nucleari in Svizzera, il presumibile aumento del prezzo dell'elettricità da esse prodotte, una maggiore difficoltà a garantire un approvvigionamento

sicuro in energia elettrica, determinano la necessità di nuovi indirizzi, in particolare nel settore dell'energia elettrica.

La promozione del risparmio e dell'efficienza energetica deve essere fatta a tutti i livelli ed in tutti i settori: non solo negli edifici e nella riduzione dei consumi di energia termica, ma pure nell'industria e nel settore dei servizi, focalizzando l'azione sulla razionalizzazione dei consumi di energia elettrica al fine di, se non ridurli, cercare di stabilizzarli.

Il PEC definisce quanto il Cantone vuole intraprendere in questo contesto e già con il credito quadro di 65 mio. franchi (cfr. Decreto legislativo del 17 marzo 2011<sup>7</sup>), che ne finanzia l'attuazione, sono previsti una serie di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico, in particolare per il settore degli edifici. Pure per le aziende è stato riservato un importo per incentivare provvedimenti atti ad ottimizzare e ridurre i consumi, probabilmente non ancora sufficienti. Pertanto il Consiglio di Stato propone di dedicare una parte del fondo a sostenere questo tipo di incentivazione, orientandola in modo particolare alla riduzione dei consumi di energia elettrica. Il tutto in conformità con la Strategia 2050 della Confederazione.

Oltre che attraverso incentivi e norme, occorre però assolutamente operare tramite una completa e oggettiva informazione, una sensibilizzazione ad ampio respiro, una formazione di base e una formazione continua specifica al settore energetico e una consulenza diretta e di qualità, oggettiva ed attendibile, all'attore finale, sia esso il singolo, un ente privato o pubblico. In questo senso, lo scrivente Consiglio condivide pienamente quanto proposto con il controprogetto. D'altra parte il tema della promozione ma soprattutto della consulenza è stato trattato nel dettaglio nel citato messaggio nel quale si è proposta una precisa linea d'azione attualmente in fase di concretizzazione.

Infatti il 17.1.2012 il Consiglio di Stato ha sottoscritto una convenzione (Mandato di prestazione) con l'Associazione TicinoEnergia, con lo scopo di provvedere all'informazione, alla formazione di base, alla formazione continua e alla consulenza nel settore dell'energia conformemente alla politica energetica cantonale. In particolare in relazione alla consulenza, TicinoEnergia assume il ruolo di centro di coordinamento della consulenza energetica, con il preciso compito di mettere in atto una consulenza omogenea specifica agli utenti finali, siano essi pubblici o privati, aziende o singoli consumatori, basata su un concetto standardizzato, che garantisca neutralità e qualità delle prestazioni. Il concetto include la selezione, la formazione, l'aggiornamento e lo scambio di esperienze dei consulenti, nonché la definizione delle modalità di sostegno finanziario (sussidio) in base al tipo di prestazione svolta. Il credito quadro prevede infatti la possibilità di una partecipazione finanziaria del Cantone ai costi che il privato deve assumere per beneficiare del servizio di consulenza.

Il Consiglio di Stato tiene a sottolineare i vantaggi derivanti dal far capo ad un'associazione di diritto privato, per altro voluta dal Cantone stesso, per svolgere i compiti sopra descritti, modalità operativa che il Gran Consiglio ha pure ritenuto opportuna approvando il DL del credito quadro per la politica energetica.

---

<sup>7</sup> Messaggio governativo n. 6434 del 21 dicembre 2010 e relativo Decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.-, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia.

In effetti per adempiere a questi presupposti è necessario riuscire a coinvolgere, coordinare e far agire coerentemente le associazioni, gli enti e gli addetti ai lavori (studi di ingegneria e di architettura).

La costituzione dell'associazione TicinoEnergia, avvenuta il 16.9.2008, cerca di rispondere a queste esigenze e necessità. TicinoEnergia è riuscita in questi quattro anni a coinvolgere e raggruppare diversi enti e singoli esperti che ora, grazie alle loro conoscenze, portano un sicuro valore aggiunto all'attuazione della politica energetica cantonale.

Un risultato possibile grazie a questa modalità operativa, quella dell'associazione di diritto privato, che garantisce flessibilità e condivisione di responsabilità da parte di enti pubblici e privati, mantenendo nel contempo trasparenza a livello gestionale e di presa di decisioni.

Infatti, TicinoEnergia:

- già ora può mettere a disposizione, tramite i propri associati, le conoscenze ed i contatti necessari all'attuazione di una formazione specifica per il settore dell'energia;
- può riuscire a riunire e mantenere sotto la propria egida le diverse iniziative già esistenti e gli enti già attivi, fornendo loro consulenza e sostegno, senza per questo porsi in concorrenza, anzi, conferendo loro maggior riconoscimento;
- grazie alle proprie offerte e alla sua modalità operativa in quanto associazione, potrà ottenere cofinanziamenti da altri enti (aziende elettriche, Comuni, ufficio federale dell'energia, ecc.) per realizzare le attività previste dal mandato di prestazione.

In base al mandato di prestazione, la consulenza che TicinoEnergia è tenuta a predisporre sarà prevalentemente orientata all'efficienza energetica, senza distinzione tra energia elettrica o termica, tra privato, sia esso persona fisica o giuridica (azienda), ed ente pubblico.

A mente dello scrivente Consiglio, il fondo dovrebbe finanziare la consulenza nell'ambito dell'efficienza energetica nel settore aziendale e commerciale e delle energie rinnovabili in generale e specificatamente per quanto concerne il settore dell'energia elettrica. Pertanto si propone che il concetto di consulenza elaborato da TicinoEnergia sia pure specifico alle aziende, ai processi industriali ed al settore commerciale, se necessario tramite un'estensione dell'attuale mandato di prestazione o con un mandato specifico. Inoltre si propone di elaborare una modalità di finanziamento della consulenza alle aziende ed ai commerci che vada ad aggiungersi in modo complementare a quella già prevista con il credito quadro per la politica energetica.

In questo modo si riuscirà a garantire una consulenza omogenea e di qualità, attraverso una rete di consulenti adeguatamente formati, coordinando, tramite TicinoEnergia, le varie proposte già attive sul territorio. In questo contesto sono già in corso trattative tra TicinoEnergia ed Enerti per la promozione del modello dell'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEc) per l'efficienza energetica nelle Piccole e medie imprese (PMI).

La ricerca è altresì di fondamentale importanza per fornire le soluzioni più appropriate (possibilmente contestualizzate al Ticino) ed anticipare, per quanto possibile, le problematiche future.

Anche per quanto concerne la ricerca, l'Associazione TicinoEnergia potrebbe assumere un ruolo trainante, ritenuto che sostenere gli studi di approfondimento e l'acquisizione di know-how è uno degli obiettivi che intende perseguire. Da rilevare che del comitato di TicinoEnergia fanno parte, quali soci fondatori, la SUPSI, il delegato di Svizzera Energia per il Ticino, InfoVel e naturalmente il Cantone con tre suoi rappresentanti.

Quindi anche il settore della scuola è rappresentato, come pure SvizzeraEnergia che è sicuramente un vantaggio per un ottimale contatto con l'Ufficio federale dell'energia. Pertanto TicinoEnergia è sicuramente il partner ideale per valutare e promuovere ricerche e studi di approfondimento nel settore dell'energia. In questo caso, TicinoEnergia può fornire la propria consulenza ed il supporto nella gestione e concessione di eventuali finanziamenti a specifiche ricerche. Tra le ricerche sono da annoverare di principio gli studi previsti dal PEC in relazione all'energia elettrica.

Il principio della possibilità di assegnare un mandato di prestazione a TicinoEnergia è ancorato al decreto legislativo oggetto del presente messaggio, mentre le relative modalità di supporto sono riprese nel Regolamento di applicazione per la gestione del fondo allegato al presente Messaggio.

#### **2.4. Obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile**

La partecipazione di AET alla centrale a carbone di Lünen, dovrebbe garantire la gestione di una produzione di ca. 900 GWh/anno di energia elettrica. Un prelievo di 0,6 cts permetterebbe di alimentare il fondo con ca. 5,4 mio. all'anno.

Ritenuti gli indirizzi di utilizzo definiti dall'art. 2 cpv. 5 dell'attuale LAET, tale importo deve essere suddiviso in quattro ambiti di finanziamento. A mente dello scrivente Consiglio, per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica stabiliti nel PEC, è necessario destinare la maggior parte del fondo alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (RIC cantonale, punto 2 della lettera b) dell'art. 2 cpv. 5, cfr. Cap. 2.2). In seconda priorità, si promuoveranno i contributi a fondo perso e da ultimo la ricerca e gli interventi di efficienza e risparmio energetico. Occorre inoltre tenere conto di una quota da dedicare agli oneri amministrativi a carico dell'amministrazione cantonale.

Pertanto si propone la seguente suddivisione:

- 75% RIC-TI;
- 15% sussidi a fondo perso per la costruzione di impianti;
- 6% Ricerca e consulenza;
- 4% per la copertura degli oneri dell'amministrazione cantonale. Si rammenta che l'onere di supporto tecnico ed amministrativo dell'AET è coperto dagli introiti della commercializzazione dell'energia prodotta. Si tratta in questo caso di avere le risorse necessarie per la gestione amministrativa delle richieste, il coordinamento e le eventuali spese dei membri esterni della commissione consultiva, la preparazione delle decisioni, la verifica contabile del fondo.

Questa suddivisione tiene solo parzialmente conto del fatto che possono essere concessi contributi unici anche ad impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 kW. Essa dovrà essere periodicamente rivista in funzione dell'evolversi della situazione a livello cantonale e federale. Pure le valutazioni che seguiranno, concernenti gli obiettivi di produzione, tengono conto solo in modo relativo del potenziale produttivo dei piccoli impianti che potrebbero beneficiare del contributo unico cantonale.

Per quanto riguarda la RIC cantonale, occorre sempre tenere presente la relazione tra potenza installata ed energia prodotta al fine di ottimizzare il rendimento del finanziamento. Infatti a parità di potenza installata, le varie tipologie di impianto producono più o meno energia in funzione delle ore potenziali di esercizio.

A titolo esemplificativo ricordiamo che 1 kW di fotovoltaico di buona resa produce ca. 1'000 kWh/anno, 1 kW di eolico può arrivare a 2'000 kWh/anno e 1 kW di una piccola centrale idroelettrica (potenza inferiore ai 10MW) può arrivare fino a 7'000 kWh/anno. Pertanto il costo al kW delle varie tecnologie è anche differente e la RIC è pure conseguentemente differenziata. Resta il fatto che poche piccole centrali idroelettriche possono avere una produzione di energia equivalente a molti impianti fotovoltaici.

Per cui seppur i progetti di piccole centrali siano di gran lunga inferiori a quelli potenzialmente prevedibili per il fotovoltaico, possono di fatto utilizzare una buona parte del fondo a disposizione per la RIC.

Da rilevare però che il potenziale del fotovoltaico in termini sia di potenza (808 MW, vedi scheda settoriale P.3 Fotovoltaico del PEC) che di produzione (816 GWh/anno) è sicuramente superiore a tutte le altre tipologie di energia rinnovabile, potenziale raggiungibile però solo a medio-lungo termine, data la grande frammentazione delle superfici a disposizione.

Tenuto conto di queste considerazioni, dei 5,4 mio. di franchi all'anno garantiti dal prelievo sulla produzione della centrale di Lünen, ca. 4 mio (75%) sarebbero destinati alla RIC cantonale. Di questi possiamo presumere che ca. 1 mio (in generale ca. il 25%) potrebbe essere destinato a impianti che fanno capo ad energie rinnovabili quali l'eolico e le piccole centrali idroelettriche, che, benché meno numerosi (a causa delle necessarie ponderazioni di ordine tecnico, paesaggistico ed ambientale), hanno comunque un potenziale di produzione notevole. Si può pertanto ammettere che dei 4 mio a disposizione 3 possano essere destinati alla promozione del solare fotovoltaico. Per valutare gli effetti del fondo, proponiamo di seguito un'analisi riferita ai soli impianti fotovoltaici.

Si può stimare che tale importo consentirebbe di installare 0,6 MW di impianti fotovoltaici all'anno (considerando un costo medio di ca. 5'000 franchi per kW installato comprensivo degli oneri di ammortamento e manutenzione e degli interessi sul capitale su un periodo di 20 anni).

L'obiettivo del PEC è di 250 MW di potenza installati per il solo fotovoltaico al 2035. Da rilevare che, sempre in base al PEC che fa riferimento alla mappatura solare pubblicata nell'agosto 2012, il potenziale di potenza installabile arriva a 550 MW, tenendo conto unicamente della superficie di tutti i tetti del cantone (pari al 30% della superficie totale) con una resa elevata (più di 1'000 kWh/anno per kW installato).

Considerando una riduzione media annua dei costi del fotovoltaico pari all'8%, la potenza installata annuale, a parità di fondi a disposizione, potrebbe passare da 0,6 MW a 1,1 MW al 2020, fino a 1,7 MW al 2025. La potenza installata totale al 2025 (probabile data della parity grid) sarebbe pari a 14 MW, sempre con un prelievo di 0,6 centesimi al kWh. Si tratta di posare in media più di 100 impianti all'anno di potenza pari a 10kW, passando da 60 impianti nel 2014 ed arrivare a 150 nel 2025 per un totale di 1400 impianti. Rileviamo che più del 80% dei tetti in Ticino, in base alla mappatura solare, ha una superficie minore ai 100 metri quadri, necessaria alla posa di impianti di 10 kW.

Applicando un prelievo di 0.9 centesimi (l'attuale prelievo massimo a livello federale), si arriverebbe ad una potenza installata al 2025 di ca. 20 MW, al 2030 di ca. 37 MW ed al 2035 di ca. 61 MW, pari a ca. 65 GWh/anno ossia meno del 3% dell'attuale consumo di energia elettrica in Ticino. In questo caso gli impianti da installare annualmente passerebbero da 90 a 250 dopo il 2025 e più di 350 dopo il 2030 (sempre considerando una potenza media di 10kW), per un totale di più di 6000 impianti al 2035.

Pur ammettendo che la RIC federale riesca ad incentivare l'installazione di ulteriore potenza, questa ben difficilmente supererà i 100 MW. Il raggiungimento dell'obiettivo del PEC sarebbe dunque precluso.

Da considerare inoltre che il prelievo, dipendente da una stima sulla produzione di energia della centrale a carbone di Lünen, è soggetto a fluttuazioni notevoli e dipende molto dalle condizioni del mercato dell'energia, che influenzeranno di fatto la gestione della centrale stessa. Inoltre è difficilmente valutabile l'accesso al fondo da parte di impianti che fanno capo ad altre energie rinnovabili.

È dunque auspicabile se non necessario, a fronte del gap tra produzione e consumo di energia elettrica dovuto alla rinuncia al nucleare, prevedere sin d'ora delle alternative al finanziamento del fondo, tramite altri prelievi di cui si dirà al Capitolo 2.5.

Un provvedimento per altro già previsto nel PEC – Rapporto per la consultazione del 2010 ed evidentemente ribadito nel PEC definitivo anche sulla scorta dell'accettazione da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa parlamentare generica "Sole del Ticino - promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale"<sup>8</sup>.

Inoltre l'introito legato al prelievo sulla produzione di energia della centrale a carbone di Lünen, è garantito al massimo fino al 2035, ma potrebbe anche essere escluso se la quota parte di proprietà di AET della centrale fosse venduta prima.

## **2.5. Estensione del finanziamento del fondo: prelievo sul consumo**

Il finanziamento del fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia (LEne) siti in Ticino è garantito unicamente dal prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone. Si tratta, come si è detto, di un prelievo sulla produzione, soggetto a diverse variabili difficili da gestire o, quantomeno, le cui ripercussioni sul fondo non sono facili da stimare. Come detto sopra le partecipazioni di AET potrebbero anche essere vendute ed il prelievo verrebbe a decadere.

Al fine di garantire un finanziamento stabile e continuo, tale da permettere l'avvicinamento se non il raggiungimento degli obiettivi del PEC, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ritiene necessario procedere alla definizione delle basi legali per un prelievo integrativo basato sui consumi di energia elettrica, la cui entrata in vigore ed entità sarà stabilita dal Gran Consiglio. Il parlamento ha già approvato il principio di un prelievo sul consumo con l'accettazione dell'iniziativa parlamentare generica di cui sopra.

Si evidenzia che il prelievo sul consumo permetterà di favorire il fotovoltaico, che, seppur ritenuta la sua bassa resa per rapporto ad altre energie rinnovabili, è il vettore che garantisce la maggior potenzialità di produzione di energia. Inoltre, essendo un prelievo che è a carico di tutti sembra giustificato favorire questa tecnologia che di fatto può essere promossa da tutti, anche dai piccoli privati, adempiendo appieno agli scopi di una tassa incentivante. Ciò è per altro in linea con quanto stabilito dall'art. 2 cpv. 5 lett. b) dell'attuale LAET, che vuole favorire anche i piccoli impianti di proprietà privata.

---

<sup>8</sup> Iniziativa parlamentare generica del 1 dicembre 2009 presentata da F.Maggi e cof. "Sole del Ticino - promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale" approvata il 26 novembre 2012 e Rapporto della Commissione speciale energia del 13 novembre 2012.

Si propone dunque quanto segue:

- il gestore di rete preleva un importo al kWh erogato al consumatore finale in Ticino (prelievo sul consumo quale incentivo alla produzione di energia rinnovabile);
- l'entrata in vigore e l'entità del prelievo sono stabilite dal Gran Consiglio;
- la forchetta del prelievo va da un minimo di 0.2 centesimi ad un massimo di 0.5;
- i consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a una determinata soglia da stabilirsi in sede di regolamento (presumibilmente 0,5 GWh/anno conformemente alla Strategia 2050 della Confederazione, cioè un consumo pari a ca. 100 economie domestiche), sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo prefissata, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare della RIC cantonale quali promotori di impianti fotovoltaici media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.

Questa proposta è integrata nella proposta di modifica della LEn (vedi Cap. 4).

Con un prelievo sul consumo di 0,2 centesimi su un totale di energia consumata in Ticino, pari a ca. 2000 GWh all'anno al netto dei consumi dei consumatori finali che beneficiano dell'esonero, si alimenterebbe il fondo con un importo supplementare di ca. 4 milioni all'anno.

Riprendendo le medesime ipotesi descritte al capitolo precedente, si arriverebbe, sommando gli incentivi concessi grazie agli introiti derivanti dai due prelievi (sul consumo e sulla produzione), ad una potenza installata di 24 MW al 2025, nel caso di un prelievo sulla produzione di 0,6 centesimi, arrivando a 31 MW, con un prelievo sulla produzione di 0.9 centesimi. Al 2035 si potrebbe dunque raggiungere la quota di 86 MW di potenza installata, ritenendo, a partire dal 2030, una costante annua di potenza installata di ca. 6 MW (una maggiore sarebbe molto difficile da sostenere poiché si tratta comunque di installare 600 impianti all'anno con una potenza media di 10 kW).

L'obiettivo del PEC sarebbe avvicinato con i prelievi massimi proposti (0.9 e 0.5), in quanto si potrebbero superare i 110 MW installati al 2035 (pari a ca. 110 GWh/anno ossia meno del 5% del consumo ticinese odierno) ai quali si dovrebbe aggiungere la potenza installata grazie alla RIC federale (presumibile ordine di grandezza di 90-100 MW).

Per poter destinare più fondi alla RIC cantonale, come indicato in entrata del capitolo precedente, i finanziamenti destinati ai contributi a fondo perso, alla ricerca ed al promovimento dell'efficienza energetica, nonché gli oneri amministrativi sono ammessi fino ad un massimo complessivo di 4 mio all'anno. Una condizione che si verificherebbe solo in caso di estensione del fondo come qui proposto.

Lo scrivente Consiglio è convinto che questa soluzione sia necessaria nell'ottica del perseguimento degli obiettivi della politica energetica del Cantone definita nel PEC, linea d'azione già fatta propria dal Gran Consiglio. Una soluzione sostenibile anche dal profilo economico. L'onere a carico delle economie domestiche si tradurrebbe in un aumento tra l'1% ed il 3% della fattura per l'energia elettrica (se calcoliamo che un'economia domestica consuma ca. 5 MWh all'anno, l'aumento si situerebbe tra 10 e 25 franchi all'anno.

Per le industrie l'aumento potrebbe risultare più consistente in termini assoluti (da 1'000 a 2'500 franchi), benché per alleviarne il carico sia previsto l'esonero del prelievo per consumi superiori ad una determinata soglia. L'onere può comunque essere ampiamente compensato da misure di efficienza energetica, che il Cantone si impegnerà a promuovere e sostenere, anche grazie al fondo stesso.



Da non sottovalutare, comunque, le notevoli ricadute economiche sull'economia locale, dal settore dell'edilizia e a quello dell'impiantistica in genere.

Da ribadire infine che questa proposta costituisce la concretizzazione dei principi e delle proposte dell'iniziativa parlamentare generica del 1.12.2009 "Sole del Ticino – promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale" e del relativo Rapporto della commissione speciale energia del 13 novembre 2012, approvati dal Gran Consiglio il 26 novembre 2012. Le richieste in essa contenute sono di fatto adempiute grazie alle modifiche della LAET ed al decreto legislativo presentate con questo messaggio.

## **2.6. Estensione degli obiettivi del fondo: sostegno finanziario alle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico**

I Comuni sono sicuramente un partner molto importante per l'attuazione della politica energetica cantonale. Essi, oltre a fungere da esempio per gli enti privati, sono pure proprietari di immobili, in buona parte di tipo amministrativo, generalmente grandi consumatori di energia elettrica.

Per questo motivo il Cantone ha già introdotto alcune normative relative all'efficienza energetica negli edifici, specifiche per i Comuni:

- il Piano cantonale di risanamento dell'aria (PRA) 2007-2016: adottato il 12.6.2007, in particolare la politica costitutiva IS7 "Risparmio energetico negli edifici", le cui schede di attuazione prevedono di rendere obbligatorio lo standard MINERGIE® e successivamente MINERGIE-P® per gli edifici nuovi di proprietà pubblica, degli enti parastatali o sussidiati (IS7.2) e la conversione degli impianti di proprietà pubblica alimentati con combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile (IS7.4);
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) adottato il 16.9.2008, che, oltre a riprendere quanto prescritto dal PRA con la scheda IS7.2, aggiunge alcune prescrizioni per l'illuminazione pubblica e le apparecchiature elettriche (art. 11 Esigenze accresciute per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati).

Come già espresso in precedenza le sole norme non bastano a fronte degli onerosi investimenti derivanti dal risanamento degli edifici. Il Consiglio di Stato ritiene dunque necessario sostenere finanziariamente l'operato dei Comuni. Pertanto a complemento di quanto già previsto a livello di promozione delle attività Comunali nel settore dell'energia (vedi sempre Messaggio 6434), si propone l'estensione degli obiettivi e dei principi di utilizzazione del fondo e conseguentemente l'entità del prelievo sui consumi così come definita nel capitolo precedente.

Si tratta dunque di aggiungere agli obiettivi e principi di utilizzazione del fondo già previsti all'art. 2 cpv. 5 lett. b) dell'attuale LAET, un quinto punto nel quale si stabilisce che il fondo finanzia i Comuni per attività nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici.

Al prelievo potrà essere appositamente aggiunto un supplemento che va da 0,9 a 1,1 cts per kWh di energia elettrica consumata in Ticino. Con questo supplemento alla forchetta di prelievo si alimenterebbe ulteriormente il fondo con un importo che andrebbe da 18 a 22 mio di franchi all'anno. Quest'importo sarebbe riversato ai Comuni con una chiave di riparto da definire, basata, in modo ponderato, sul consumo, sulla popolazione e sulla superficie del Comune considerato.

Il supplemento di costo dell'energia elettrica derivante dal prelievo sul consumo, sarà di fatto compensato integralmente dall'abrogazione del tributo sull'uso della rete (ex private).

A questo proposito facciamo riferimento al Messaggio concernente la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento di energia elettrica (LA-LAEI), che tratta specificatamente tale problematica. Ricordiamo che con la modifica della LA-LEL i Comuni potranno prelevare una tassa demaniale annuale fissa che non riuscirà però a compensare completamente gli introiti che derivavano dalle private.

A differenza di quest'ultimi, il ristorno ai Comuni degli importi dati dal prelievo sui consumi è vincolato all'attuazione di provvedimenti nel settore dell'energia, come specificato sopra.

Provvedimenti che comunque i Comuni sono in parte già tenuti a fare a seguito di normative di politica energetica già in vigore.

Trattandosi di una tassa di orientamento, è necessario procedere ad una verifica dell'attività dei Comuni che deve essere comprovata.

Il primo anno di entrata in vigore della presente proposta, gli importi saranno riversati ai Comuni secondo una determinata chiave di riparto con l'obbligo di presentare un rapporto delle attività in programma negli ambiti sopra descritti (con una pianificazione sull'arco di più anni degli investimenti previsti), da aggiornare annualmente.

Un piano energetico comunale sarebbe perfettamente adatto allo scopo ed è dunque auspicabile un suo allestimento, benché non sia strettamente necessario (dipende dalle specificità del Comune considerato). In definitiva si tratta di una sorta di mandato di prestazione su più anni conferito ai Comuni che il Cantone è tenuto a verificare in modo da giustificare il riversamento degli importi o, se del caso, interromperlo, ridistribuendo gli importi non riversati ai comuni che invece hanno dimostrato di aver attuato una politica energetica efficace.


Possibili attività potrebbero essere il risanamento energetico del parco immobiliare e delle infrastrutture di proprietà del Comune, la realizzazione di reti di teleriscaldamento, l'istituzione di incentivi integrativi di quelli cantonali e federali. Non sono invece considerati i progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile, in quanto già incentivati direttamente con il fondo.

La chiave di riparto dovrà dunque tenere conto di diversi parametri correlati con gli oneri delle attività in ambito energetico. Le analisi condotte hanno portato a definire i seguenti: consumi e popolazione (proporzionalità con i consumi e con il numero di abitanti per compensare in parte la presenza di grandi consumatori); superficie zone edificabili e numero di edifici (proporzionalità con l'estensione delle infrastrutture e del parco immobiliare).

La proposta di prelievo sul consumo dedicato alle attività comunali in ambito energetico saranno codificate, con una specifica modifica dell'art. 2 LAET che però come detto in entrata sarà integrato nella modifica della LEn proposta con il presente messaggio (vedi Cap. 4).

## **2.7. Sintesi delle modalità di finanziamento e degli obiettivi del fondo**

Nel diagramma alla pagina successiva sono descritte in sintesi le modalità di finanziamento del fondo per le energie rinnovabili definito con la presente proposta di modifica della LEn, e gli obiettivi che con il fondo si intendono perseguire attraverso dei finanziamenti mirati.



Si tratta di una proposta modulare. Se da una parte il prelievo sulla produzione è già ancorato nella LAET a seguito dell'accettazione da parte del popolo del controprogetto all'iniziativa popolare elaborata del 16 aprile 2010 "Per un'AET senza carbone!", il legislativo è ora chiamato ad approvare l'entrata in vigore e l'entità del prelievo sul consumo, comprensiva della parte a favore delle attività comunali in ambito energetico.

Da rilevare che il fondo è uno solo con più finalità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. Nel diagramma sono indicati gli importi minimi e massimi per ogni prelievo e per ogni destinazione di finanziamento. La parte destinata ai Comuni è prelevata dai gestori di rete, versata nel fondo e riversata direttamente ai Comuni, come detto, secondo una specifica chiave di riparto.

### **3. MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO**

Ritenuta l'importanza del fondo per le energie rinnovabili, quale tassello fondamentale della politica energetica cantonale, il Consiglio di Stato ritiene doveroso sottoporre nel dettaglio al Gran Consiglio le modalità gestionali e operative del fondo.

E ciò benché gran parte delle norme che andranno a regolarne la gestione saranno definite nel Regolamento di applicazione espressamente richiesto dall'art. 2 cpv. 5 lett. c, di competenza del Consiglio di Stato. Solo alcuni principi, già evidenziati in precedenza saranno ancorati in legge, in parte in uno specifico decreto legislativo, in parte in una modifica della LEn.

Nei successivi capitoli si descriveranno i principi della gestione del fondo e le conseguenti modifiche legislative. Infine si presenterà il Regolamento di applicazione, pure allegato al Messaggio, ma non oggetto di approvazione da parte del Gran Consiglio.

#### **3.1. Principi**

Come già rilevato, il fondo è cantonale. La competenza per la sua gestione è congiuntamente del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) e del Dipartimento del Territorio. Le decisioni amministrative per la concessione dei sussidi una tantum e della RIC cantonale sono delegate al DFE (o all'Ufficio dell'energia, UEn) mentre quelle relative al sostegno alle ricerche o ai sussidi alla consulenza al DT (o alla Sezione protezione aria, acqua e suolo, SPAAS).

I due dipartimenti faranno capo ad una commissione consultiva, nella quale saranno rappresentati AET, ESI, ENERTI, TicinoEnergia ed altri enti interessati (ad esempio un rappresentante dei Comuni e uno dell'economia), oltre naturalmente ai propri servizi in particolare l'UEn e la SPAAS. La commissione diventerebbe di fatto una sorta di centro di competenza delle energie rinnovabili.

Infatti la commissione avrà il compito di valutare i progetti di impianti sulla base di un dossier preparato dall'AET, per quanto riguarda la costruzione di impianti, o sulla base di un'analisi preliminare di TicinoEnergia, per quanto concerne la ricerca. La commissione avrà pure il compito di valutare l'attività dei Comuni.

La commissione formulerà in seguito un preavviso non vincolante all'indirizzo dei dipartimenti che dovranno emanare la decisione.

La SPAAS predispone la modulistica necessaria per le richieste di sussidio o di RIC, coordinata con quella già esistente per quanto concerne le richieste di sussidio nell'ambito del credito quadro per la politica energetica.

I dati tecnici saranno gestiti nella stessa banca dati e serviranno per elaborare un rapporto annuale sulle attività del fondo, da integrarsi nel rapporto richiesto pure per gli incentivi concessi con il credito quadro citato.

### **3.2. Ruolo di AET**

L'AET si assume l'onere dell'analisi tecnica ed economica dei progetti e della loro conformità ai criteri di accesso ai sussidi o alla RIC. Trasmette il dossier al dipartimento competente che lo sottopone alla commissione consultiva.

L'azienda si assume inoltre l'onere della gestione contabile legata alla RIC. Ciò implica l'installazione dei contatori dell'energia, dell'acquisto della corrente prodotta e della relativa fatturazione al fondo cantonale. Occorre inoltre tenere sotto controllo, in collaborazione con i dipartimenti, l'andamento del fondo.

Infatti l'alimentazione del fondo, come detto, è soggetta a fluttuazioni annuali. Con la concessione di una RIC, si garantisce l'acquisto della corrente ad un prezzo fisso su di un periodo che può raggiungere i 20 anni. Occorre dunque riservare un importo che permetta di far fronte all'acquisto dell'energia prodotta su 20 anni. Ad esempio per il fotovoltaico si calcola che 1kW di potenza installata produca ca. 1'000 kWh all'anno, pari 20 MWh su 20 anni. Pertanto, se il prezzo d'acquisto fosse di 35 cts al kWh per ogni kW installato bisogna riservare 7'000 franchi. Questo importo è finanziato dal fondo grazie ai prelievi sulla produzione e sul consumo.

L'AET è la proprietaria dei certificati verdi, che saranno utilizzati per poter offrire energia certificata a prezzi concorrenziali agli utenti finali ticinesi, e della corrente, di cui garantisce la gestione fisica e la commercializzazione, eventualmente in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi. Gli introiti garantiti da quest'ultima andranno a copertura dei costi di gestione tecnica e contabile della RIC.

Da rilevare inoltre che il fondo deve continuare ad erogare la RIC anche fino a 20 anni dal termine dei prelievi, siano essi sulla produzione o sul consumo. Prelievi che potranno cessare, come detto, una volta raggiunta la parity grid per tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oppure decadere o diminuire fortemente se l'impianto di produzione di energia soggetto al prelievo sulla produzione dovesse cessare l'attività o essere venduto.

### **3.3. Ruolo di TicinoEnergia**

TicinoEnergia, grazie alle sue competenze e alle relazioni con associazioni private ed enti pubblici, è sicuramente un partner su cui fare affidamento.

L'associazione avrà il compito di elaborare uno specifico concetto di consulenza per aziende e commerci, particolarmente rivolto al risparmio di energia elettrica.

Parallelamente, quale membro della commissione consultiva, potrà presentare, previa analisi tecnica e grazie alla stretta collaborazione con la SUPSI (membro fondatore dell'associazione), le ricerche che raggiungono i requisiti per poter beneficiare di un sussidio.

La decisione sulla concessione dei sussidi rimane in ogni caso ai dipartimenti, come pure il finanziamento parziale delle consulenze delle quali potranno beneficiare aziende e commercianti.

### 3.4. Entrata in vigore del fondo

Ritenuto che la centrale di Lünen entrerà nella fase di esercizio standard a partire dal 2014, che è ancora necessario predisporre la gestione amministrativa del fondo e definire le modalità di prelievo e versamento, in particolare per quanto concerne il prelievo sul consumo, si ritiene che la proposta di modifica della LEn possa entrare in vigore al più presto al 1.1.2014.

Per quanto riguarda il prelievo sulla produzione, da rilevare che gli importi derivanti potranno essere versati da AET solo a partire dal secondo trimestre del 2014.

Il fondo sarà iscritto nel conto investimenti a partire dal 1.1.2014. Pertanto, i finanziamenti potranno essere elargiti solo a partire da tale data. Per quanto riguarda i sussidi a fondo perso e la RIC, questi potranno essere accordati solo a impianti non ancora in esercizio al 1.1.2014.

Le modalità di accesso al fondo saranno stabilite nel regolamento di applicazione che pure entrerà in vigore il 1.1.2014.

## 4. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEN SULLA BASE DELL'ART. 2 CPV. 5 LAET

La proposta dello scrivente Consiglio è di modificare la Legge cantonale sull'energia inserendovi i principi dell'attuale art. 2 cpv. 5 LAET e gli adeguamenti che tengono conto delle considerazioni di fondo evidenziate in precedenza. Essa non muta la sostanza e gli scopi dell'attuale articolo LAET, accettato in votazione popolare, ma li precisa e completa.

In base alla nuova impostazione i contenuti dell'attuale art. 2 cpv. 5 lett. a) LAET, aggiornati secondo le proposte del presente messaggio, confluiscono nei nuovi art. 8b, 8c, 8d e 8e LEn.

Il nuovo **art. 8b** stabilisce la costituzione del fondo e le modalità di finanziamento:

<sup>1</sup>È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l'efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull'energia (LEne).

<sup>2</sup>Il fondo è alimentato come segue:

a) per ogni kWh della produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, l'azienda versa un importo stabilito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali (prelievo sulla produzione);

b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, un importo non inferiore a 0.2 cts/kWh e non superiore a 0.5 cts/kWh, la cui entità e messa in vigore è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo).

<sup>3</sup>Sul prelievo sul consumo di cui alla lettera b) può essere applicato un supplemento, deciso dal Gran Consiglio ogni quattro anni, pari ad un importo compreso tra 0,9 a 1,1 cts. L'introito risultante sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività di cui all'art. 8c lett. g) secondo una specifica chiave di riparto, che il Consiglio di Stato elaborerà in sede di regolamento

*tenendo conto, in modo ponderato, dei consumi, degli abitanti, della superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune.*

*<sup>4</sup>I consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia fissata dal Consiglio di Stato sono esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la stessa soglia.*

Con il nuovo **cpv. 3** si definisce il supplemento al prelievo sul consumo per il finanziamento delle attività comunali in ambito energetico. Per quanto concerne la chiave di riparto si stabiliscono unicamente i parametri di calcolo. La stessa sarà definita in sede di regolamento.

Al **cpv. 4** si propone di esonerare dal prelievo sul consumo i consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia che sarà determinata dal Consiglio di Stato.

Nel nuovo **art. 8c** sono inseriti gli scopi del fondo, ora parzialmente fissati nell'art. 2 cpv. 5 lett. b) LAET, con le precisazioni descritte in precedenza:

*Il fondo è destinato a finanziare:*

- a) la costruzione di impianti da parte dell'AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi di cui essa detiene una quota di almeno il 50% del capitale sociale;*
- b) la costruzione di impianti fotovoltaici con una potenza fino a 10 kW di proprietà pubblica o privata;*
- c) l'acquisto di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti siti in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi;*
- d) l'acquisto di energia rinnovabile da nuovi impianti privati siti in Ticino con una potenza installata di principio non superiore a 50 kW;*
- e) progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino;*
- f) interventi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico in Ticino;*
- g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia.*

La nuova **lettera b)** permette di elargire un contributo unico ad impianti fotovoltaici di piccola potenza anche a privati a precise condizioni che saranno precisate in sede di regolamento, una volta consolidata la strategia federale nel settore. Il Consiglio di Stato potrà così valutare quale delle opzioni sia la migliore (contributo unico o RIC cantonale) al fine di incentivare in modo efficace tale tipo di impianti.

La **lettera c)** così come proposta, permette però ai privati con sede sociale in Ticino, associandosi con enti pubblici, di costruire anche impianti di media-grande potenza.

All'**art. 8d** sono regolati il principio della cessione gratuita in favore di AET dell'energia prodotta grazie al fondo e dei relativi certificati d'origine (cpv. 1) nonché il ruolo di quest'ultima a supporto del Cantone nella gestione del fondo (cpv. 2 e 3).

*<sup>1</sup>Il Cantone acquisisce e cede gratuitamente ad AET l'energia elettrica prodotta grazie al fondo ed i relativi certificati di origine.*

*<sup>2</sup>AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all'art. 8c lettere a), b), c) e d).*

<sup>3</sup>AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l'energia prodotta grazie al fondo.

Infine l'**art. 8e** fissa i principi organizzativi e precisa in particolare la composizione e le competenze principali della Commissione consultiva.

<sup>1</sup>Le modalità di utilizzo del fondo e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui all'art. 8c, saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento di applicazione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva, nella quale siano rappresentati i competenti servizi cantonali, l'AET, i Comuni, i gestori di rete, l'associazione TicinoEnergia, la SUPSI ed altri enti interessati.

<sup>3</sup>La commissione ha il compito, in particolare, di valutare e preavvisare i progetti e l'attività dei Comuni, nonché i relativi contributi alla costruzione, le remunerazioni dell'energia elettrica prodotta e la riversione ai Comuni degli introiti dedicati alla politica energetica comunale.

Il **cpv. 1** riprende la lettera c) dell'art. 2 cpv. 5 LAET che rimane invariata. Gli elementi principali del regolamento sono descritti al Cap. 6.

## **5. PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO**

Lo scrivente Consiglio propone di fissare mediante apposito decreto legislativo un prelievo di 0,6 centesimi sulla produzione di energia dalla centrale di Lünen e l'entrata in vigore di un prelievo sul consumo di 0,35 centesimi. Non si propongono i valori massimi in quanto si tratta di una fase iniziale ricca di incognite. Inoltre si ritiene che le attuali condizioni quadro a livello economico, tecnico e procedurale non permettano ancora di sfruttare appieno i fondi che saranno messi a disposizione.

In effetti, con l'introduzione di queste due aliquote, potrebbero esserci a disposizione ca. 12 milioni di franchi (5.4 mio dal prelievo sulla produzione di Lünen e ca. 7 mio dal prelievo sul consumo tramite il supplemento di 0.35 cts/kWh).

A titolo esemplificativo per il fotovoltaico potrebbero essere destinati ca. 7 mio. di franchi per la RIC, con i quali potrebbero essere incentivati ca. 30 impianti all'anno con una potenza media di 50 kW, un numero in ogni caso ragguardevole destinato ad aumentare con il passare degli anni grazie alla riduzione dei costi degli impianti (al 2020 si potrebbe avvicinare la soglia dei 50 impianti all'anno). Le altre tipologie di energie rinnovabili avrebbero a disposizione ca. 2,5 mio. di franchi.

L'importo a disposizione del contributo unico sarebbe di ca. 2 mio. Se 1 milione fosse destinato agli impianti fotovoltaici fino a 10 kW, si potrebbero finanziare, con un contributo del 30% dell'investimento iniziale, ca. 120 impianti di 6 kW di potenza media.

Con il decreto si fissa inoltre il supplemento sul prelievo sul consumo destinata alle attività comunali in ambito energetico. Lo scrivente Consiglio propone, ritenuto quanto indicato con il Messaggio concernente la modifica della LA-LAEI, un supplemento al prelievo sul consumo pari a 1 centesimo al kWh consumato in Ticino, per un importo totale da riversare ai Comuni stimato attorno ai 20 milioni.

Parallelamente, nel decreto legislativo si propone di fissare la possibilità per il Consiglio di Stato di sottoscrivere un mandato di prestazione con l'Associazione TicinoEnergia, per quanto attiene i compiti relativi alla ricerca ed alla promozione dell'efficienza e del risparmio energetici.



La formulazione è la seguente:

*Per la gestione delle attività di ricerca e di promozione dell'efficienza e del risparmio energetici previsti dai punti 3 e 4 della lettera b), il Consiglio di Stato può attribuire un mandato di prestazione all'Associazione TicinoEnergia.*

## **6. PRINCIPI NORMATIVI DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE**

Il regolamento, oltre a definire le modalità di utilizzo del fondo, come stabilito dall'attuale art. 2 cpv. 5 lettera c) LAET (o secondo la presente proposta dal nuovo art. 8b cpv. 7), stabilisce in modo preciso le competenze decisionali, le procedure ed i criteri di accesso ai finanziamenti.

### **6.1. Principi generali e ripartizione finanziamenti**

I finanziamenti sono concessi per impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare le seguenti tipologie di impianti:

- fotovoltaici
- piccole centrali idroelettriche (conformemente all'art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, LUA) prioritariamente su impianti esistenti
- eolici
- geotermici di profondità
- a biomassa

Sarà approfondita la possibilità di incentivare impianti cogenerativi a combustibile fossile, condizionando la remunerazione all'immissione in reti di teleriscaldamento del calore prodotto e alla compensazione completa o parziale delle emissioni di CO<sub>2</sub> grazie alla sostituzione di impianti di riscaldamento a gasolio. Una proposta pure conforme alla Strategia 2050 della Confederazione posta in consultazione, della quale si attenderanno gli esiti per valutarne l'opportunità.

Il Consiglio di Stato propone di ripartire i finanziamenti nel seguente modo:

- 75% RIC-TI;
- 15% sussidi a fondo perso per la costruzione di impianti, fino ad un massimo di 2,5 mio di franchi;
- 6% Ricerca e consulenza, fino ad un massimo di 650'000 franchi;
- 4% per la copertura degli oneri dell'amministrazione cantonale, fino a un massimo di 350'000 franchi. Si rammenta che l'onere di supporto tecnico e amministrativo dell'AET è coperto dagli introiti della commercializzazione dell'energia prodotta. Si tratta in questo caso di avere le risorse necessarie per la gestione amministrativa delle richieste, il coordinamento e le eventuali spese dei membri esterni della commissione consultiva, la preparazione delle decisioni, la verifica contabile del fondo.

Questa ripartizione può in ogni caso essere variata, su decisione del Consiglio di Stato, in funzione dell'evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.

### **6.2. Competenze decisionali e procedure**

La competenza per le decisioni di concessione del finanziamento per la costruzione di impianti e per la RIC è di competenza del DFE o subordinatamente dell'Ufficio dell'energia, a dipendenza dell'entità dell'importo.

La competenza per la concessione del finanziamento delle ricerche e dei sussidi alla consulenza è di competenza del DT o subordinatamente della SPAAS, a dipendenza dell'entità dell'importo.

I due dipartimenti faranno capo ad una commissione consultiva, una sorta di centro di competenza delle energie rinnovabili, nella quale saranno rappresentati: i servizi cantonali competenti, con ruolo di coordinatori, l'AET, TicinoEnergia, la SUPSI, l'USI, L'ENERTI, un rappresentante dei Comuni, uno dell'economia.

Per quanto riguarda i sussidi alla costruzione di impianti e la RIC, la procedura prevede:

- L'accesso al fondo è ammesso unicamente per impianti costruiti o entrati in esercizio dopo il 1.1.2014.
- Per la RIC
  - sulla base di un progetto di massima, il promotore inoltra una richiesta e l'autorità riserva i fondi necessari e rilascia una promessa di acquisto della corrente non vincolante al prezzo vigente al momento;
  - per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 10 kW la remunerazione non è concessa se si è fatta richiesta del contributo unico cantonale;
  - la promessa decade dopo 2 anni, se nel frattempo non è inoltrata la richiesta definitiva di remunerazione;
  - la richiesta definitiva può essere inoltrata al più presto al momento dell'inizio della procedura di autorizzazione a costruire dell'impianto e la decisione di remunerazione al prezzo corrente è emanata alla crescita in giudicato dell'autorizzazione a costruire;
  - il periodo di remunerazione comincia a decorrere al più tardi un anno dopo la data della decisione definitiva di remunerazione;
- per i contributi alla costruzione
  - la richiesta deve avvenire prima dell'inizio dei lavori
  - decisione di promessa di versamento da parte del servizio competente (validità 2 anni), subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni a costruire;
  - versamento del contributo alla costruzione dell'impianto avvenuta;
- la compilazione di specifici moduli di richiesta, gestiti dalla SPAAS analogamente ai moduli per la richiesta dei sussidi previsti dal Decreto esecutivo concernente il credito quadro per la politica energetica<sup>9</sup> e integrati nel sito dedicato agli incentivi ([www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi));
- analisi tecnica e proposta di sussidio o RIC da parte di AET;
- valutazione e preavviso della commissione consultiva (Centro di competenza delle energie rinnovabili);
- per la RIC, AET gestisce il conteggio dei kWh immessi in rete prodotta ed emana la fattura all'indirizzo dell'Ufficio dell'energia che procede al versamento al proprietario dell'impianto.

Per il finanziamento delle ricerche e degli studi di approfondimento si prevede quanto segue:

---

<sup>9</sup> Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011 concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali.

- la richiesta può essere inoltrata ai servizi cantonali, alla commissione consultiva direttamente o presentata da uno dei membri della stessa;
- la richiesta deve avvenire prima dell'inizio degli studi;
- analisi tecnica e proposta di finanziamento da parte di TicinoEnergia;
- valutazione e preavviso della commissione consultiva (Centro di competenza delle energie rinnovabili);
- decisione di finanziamento e versamento da parte del servizio competente;

Per la consulenza si prevedono due modalità di assegnazione dei sussidi:

- la consulenza di base, conforme ad un concetto riconosciuto o elaborato ad hoc da TicinoEnergia e svolta da studi di ingegneria o enti accreditati (ad esempio AEnEC), viene sussidiata direttamente con decisione del servizio competente;
- una consulenza più specifica e di dettaglio può essere sussidiata su richiesta;
- la richiesta deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ed inoltrata compilando specifici moduli di richiesta, gestiti dalla SPAAS analogamente ai moduli per la richiesta dei sussidi previsti dal Decreto esecutivo concernente il credito quadro per la politica energetica e integrati nel sito dedicato agli incentivi ([www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi));
- analisi tecnica e proposta di sussidio da parte di TicinoEnergia;
- valutazione e preavviso della commissione consultiva (Centro di competenza delle energie rinnovabili);
- decisione di finanziamento e versamento da parte del servizio competente;

### **6.3. Criteri di accesso e modalità di finanziamento**

#### **6.3.1. Finanziamenti della costruzione**

Per accedere al sussidio valgono i seguenti criteri:

- l'impianto deve essere di proprietà pubblica con una partecipazione di AET di almeno il 50%;
- fanno eccezione gli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 10 kW di proprietà pubblica o privata, per i quali sussistono condizioni particolari ancora da definire in funzione delle modalità di accesso e acquisizione della corrente definite a livello federale;
- la corrente elettrica immessa in rete è acquisita dal Cantone che la cede a titolo gratuito ad AET.

Il sussidio massimo ammissibile è pari al 20% dei costi di investimento per un massimo di 250'000 franchi.

#### **6.3.2. RIC**

Valgono i seguenti criteri generali:

- la remunerazione è corrisposta unicamente a impianti costruiti o entrati in esercizio dopo il 1.1.2014;
- per gli impianti fotovoltaici è d'obbligo il consumo proprio;
- nel caso in cui la parity grid venisse raggiunta per una data tipologia di impianti, l'accesso alla remunerazione sarebbe bloccato per i nuovi impianti della tipologia considerata;

- l'accesso alla remunerazione decade se la parity grid venisse raggiunta per tutte le tipologie d'impianto;
- gli impianti di proprietà dell'AET possono accedere alla remunerazione;
- gli impianti che beneficiano del sussidio in base al punto 1 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b), descritto in precedenza, possono beneficiare della RIC cantonale (a parte gli impianti fotovoltaici fino ad una potenza di 10 kW);
- gli impianti che beneficiano della RIC federale non possono beneficiare di quella cantonale né farvi capo rinunciando a quella federale;
- gli impianti che hanno richiesto la RIC federale e sono in lista di attesa possono richiedere la remunerazione cantonale.
- la corrente elettrica immessa in rete è acquisita dal Cantone che la cede a titolo gratuito ad AET.

Per quanto concerne i criteri tecnici e di remunerazione:

- Valgono le prescrizioni stabilite a livello federale;
- Per gli impianti che beneficiano del finanziamento per la costruzione o di altri sussidi, la remunerazione sarà ridotta ad effettiva copertura dei costi dedotti i sussidi percepiti (la remunerazione sarà ridotta percentualmente in base alla percentuale di sussidio).

### **6.3.3. Ricerca**

Sono ammessi ricerche e studi di approfondimento nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetici e delle energie rinnovabili, in particolare se orientate all'energia elettrica ed al settore delle aziende e del commercio.

Gli studi di approfondimento previsti nel PEC negli ambiti citati sono di principio accolti.

### **6.3.4. Promozione dell'efficienza e il risparmio energetico: consulenza**

La consulenza per l'efficienza ed il risparmio energetici è complementare a quella prevista dal messaggio 6434 sulla politica energetica<sup>10</sup>.

## **7. RISPOSTA ALLA MOZIONE DEL GRUPPO PPD DEL 20.6.2011 "PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI, IN COMPLEMENTO A QUANTO STABILITO DAL CONTROPROGETTO PER LE ENERGIE RINNOVABILI"**

Il Consiglio di Stato ritiene che gli indirizzi ed i criteri proposti con la mozione in oggetto, concernenti la promozione dell'approvvigionamento energetico rinnovabile indigeno siano in gran parte adempiuti con quanto espresso nel presente messaggio, sia in termini di modifiche legislative che di modalità di gestione e utilizzo del fondo per le energie rinnovabili, e da quanto previsto con il PEC e dal relativo messaggio accompagnatorio (in particolare i punti 1, 2 e 3).

<sup>10</sup>Messaggio governativo n. 6434 del 21 dicembre 2010 e relativo Decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.-, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia.

Per quanto attiene gli aspetti non conformi ai contenuti dei capitoli precedenti nonché alle conclusioni del presente messaggio, in particolare i punti 4 e 5 che non possono essere completamente adempiuti, si propone di non approvare la mozione.

## **8. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

### **8.1. Linee direttive**

La presente proposta è conforme alle Linee direttive 12-15, Area “Energia, ambiente e territorio”, in particolare la Scheda programmatica no. 26 “Energia - Messa in atto del Piano energetico cantonale (PEC)”.

Con il presente messaggio si sottopone la Parlamento uno dei provvedimenti fondamentali della politica energetica cantonale definita dal PEC.

### **8.2. Piano finanziario**

#### a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Le risorse umane necessarie dipendono dalle decisioni del Gran Consiglio, in particolare in relazione all'estensione del fondo tramite prelievo sui consumi.

È da prevedere un aumento di 2 unità (1 per l'Ufficio dell'energia e 1 per la SPAAS) o 3 (1 aggiuntiva per l'Ufficio dell'energia) se l'estensione dovesse essere accettata. I costi derivanti sono coperti dal fondo.

I costi delle unità saranno inseriti a gestione corrente a partire dal 1.1.2014.

#### b) Collegamento con il PFI

Quanto proposto non ha ricadute sul Piano finanziario. I costi sono coperti dal fondo per le energie rinnovabili.

Contabilmente sarà istituito un nuovo CRB (Centro di responsabilità budgetaria), denominato “Fondo energie rinnovabili” attribuito per responsabilità e gestione al Dipartimento del territorio – Divisione dell'ambiente.

IL CRB prevederà le necessarie voci contabili di gestione corrente per il pagamento degli stipendi delle risorse umane attribuite al Fondo, come pure di voci contabili di investimento per l'incasso degli introiti relativi ai prelievi sulla produzione e sul consumo rispettivamente per il versamento di sussidi per impianti pubblici e privati, riversamenti ai comuni e alle spese di ricerca e consulenza.

Parallelamente sarà inserita la voce contabile, al capitolo 28 del bilancio dello Stato “Impegni per finanziamenti speciali”, alla quale saranno accreditati o addebitati, in sede di consuntivo, i saldi attivi o passivi che scaturiranno dalle operazioni effettuate sul CRB.

## **9. CONSEGUENZE PER I COMUNI**

Con l'adozione del decreto legislativo e delle modifiche di legge proposti, i Comuni beneficeranno di un introito per l'attuazione della politica energetica a livello locale. Si tratta di un importante sostegno che compensa l'abrogazione delle private.

La ripartizione si baserà su una chiave di riparto ponderata in funzione dei consumi, degli abitanti e della superficie del singolo comune.

## **10. CONCLUSIONI**

La proposta contenuta nel presente messaggio rappresenta un'ulteriore fondamentale tassello per l'attuazione della politica energetica cantonale che va ad aggiungersi ed integrarsi con quanto proposto con il Messaggio 6434 del 21.12.2010. Con questi due provvedimenti la politica degli incentivi sarà completa, dalla promozione dell'efficienza energetica negli edifici al sostegno delle energie rinnovabili sia per la produzione di energia termica sia per quella elettrica.

E proprio in relazione all'energia elettrica, occorre predisporre per tempo la transizione alle fonti rinnovabili. Con questo messaggio si raccoglie questa sfida, che risulta ancora più difficile da affrontare tenuto conto della volontà dell'autorità federale di abbandonare il nucleare.

Occorre che questa necessità diventi un'opportunità di sviluppo per la società e per l'economia. Sostenere gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili per produrre energia elettrica è sicuramente pure vantaggioso per l'economia locale, a fronte di un lieve aumento del costo dell'energia. Costo che in ogni caso tenderà ad aumentare.

In questo contesto, il ruolo dei Comuni risulta essere determinante, sia quale anello di congiunzione con la popolazione, sia con l'esempio che possono dare come proprietari di immobili e come promotori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile. Con questo messaggio il Cantone non solo evidenzia questo ruolo, ma lo sostiene finanziariamente, dando ai Comuni i mezzi necessari per applicare una politica energetica locale sostenibile e conforme a quanto definito dal PEC.

Il Consiglio di Stato ritiene che sia necessario agire subito in modo coordinato tra i vari livelli istituzionali, dalla Confederazione ai Comuni, così da accelerare per quanto possibile la transizione, guadagnandosi una maggiore indipendenza energetica, certo forse onerosa a corto termine, ma che eviterà di subire, in un futuro neanche tanto lontano, uno shock energetico le cui conseguenze economiche, seppur difficili da valutare, non saranno in ogni caso positive.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

**cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994; modifica**

## **LEGGE**

**istituente l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6773 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

### **Art. 8b (nuovo)**

**Fondo per le energie  
rinnovabili (FER)**

**a) costituzione e  
finanziamento**

<sup>1</sup>È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l'efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne).

<sup>2</sup>Il fondo è alimentato come segue:

- a) per ogni kWh della produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, l'azienda versa un importo stabilito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali (prelievo sulla produzione);
- b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, un importo non inferiore a 0.2 cts/kWh e non superiore a 0.5 cts/kWh, la cui entità e messa in vigore è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo).

<sup>3</sup>Sul prelievo sul consumo di cui al cpv. 2 lett. b) può essere applicato un supplemento, deciso dal Gran Consiglio ogni quattro anni, pari ad un importo compreso tra 0.9 a 1.1 cts. L'introito risultante sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività di cui all'art. 8c lett. g) secondo una specifica chiave di riparto, che il Consiglio di Stato elaborerà in sede di regolamento tenendo conto, in modo ponderato, dei consumi, degli abitanti, della superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune.

<sup>4</sup>I consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia fissata dal Consiglio di Stato sono esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia stessa.

### **Art. 8c (nuovo)**

#### **b) scopo**

Il fondo è destinato a finanziare:

- a) la costruzione di impianti da parte dell'AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi di cui essa detiene una quota di almeno il 50% del capitale sociale;
- b) la costruzione di impianti fotovoltaici con una potenza fino a 10 kW di proprietà pubblica o privata;
- c) l'acquisto di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti siti in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi;
- d) l'acquisto di energia rinnovabile da nuovi impianti privati siti in Ticino con una potenza installata di principio non superiore a 50 kW;
- e) progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino;
- f) interventi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico in Ticino;
- g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia.

### **Art. 8d (nuovo)**

#### **c) rapporti con AET**

<sup>1</sup>Il Cantone acquisisce e cede gratuitamente ad AET l'energia elettrica prodotta grazie al fondo ed i relativi certificati di origine.

<sup>2</sup>AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all'art. 8c lettere a), b), c), d).

<sup>3</sup>AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l'energia prodotta grazie al fondo.

### **Art. 8e (nuovo)**

#### **d) organizzazione**

<sup>1</sup>Le modalità di utilizzo del fondo e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui all'art. 8c, saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento di applicazione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva, nella quale siano rappresentati i competenti servizi cantonali, l'AET, i Comuni, i gestori di rete, l'associazione TicinoEnergia, la SUPSI ed altri enti interessati.



<sup>3</sup>La commissione ha il compito, in particolare, di valutare e preavvisare i progetti e l'attività dei Comuni, nonché i relativi contributi alla costruzione, le remunerazioni dell'energia elettrica prodotta e la riversione ai Comuni degli introiti dedicati alla politica energetica comunale.

## **II.**

La legge istitutiva l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

### **Art. 2 cpv. 5**

<sup>5</sup>Abrogato

## **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne).**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visti gli art. 8b e seguenti della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6773 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Il prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. a) della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) è fissato a 0,6 cts/kWh per il periodo 1. gennaio 2014 – 31 dicembre 2017.

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. b) LEn è fissato a 0,35 cts/kWh.

<sup>2</sup>Tale prelievo è in vigore per il periodo 1. gennaio 2014 - 31 dicembre 2017.

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Il supplemento di prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 LEn è fissato a 1 cts/kWh.

<sup>2</sup>Tale supplemento di prelievo è in vigore per il periodo 1. gennaio 2014 - 31 dicembre 2017.

### **Articolo 4**

Gli introiti risultanti dai prelievi di cui agli articoli da 1 a 3 sono versati nel fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile siti in Ticino ai sensi della legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne).

### **Articolo 5**

Per l'attuazione dei compiti di formazione, postformazione e consulenza nel settore dell'energia, il Consiglio di Stato può attribuire un mandato di prestazione all'Associazione TicinoEnergia.

### **Articolo 6**

Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

### **Articolo 7**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.